SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE –REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. n. 7

CARBONIA

Deliberazione n. 155

adottata dal Direttore Generale in data 23 GEN. 2003

Oggetto: approvazione contratti di collaborazione Dr. Corrado Solinas .

Premesso che con deliberazione n. 3150 del 23 dicembre 2002 agosto 2000, si disponeva la stipula di contratti di collaborazione per medici specialisti in anestesia e rianimazione.

Premesso altresì che con nota n.19 datata 17 gennaio 2003 i responsabili dei Servizi di anestesia e rianimazione richiedono l'instaurazione di un ulteriore rapporto di collaborazione temporanea, confermando le medesime motivazioni che hanno determinato la stipula dei contratti di cui all'atto deliberativo n. 3150/2002, le cui argomentazioni sono contenute nel medesimo atto.

Preso Atto che i Responsabili dei servizi di Anestesia e Rianimazione nella nota succitata propongono di affidare l'incarico di cui trattasi al dr. Corrado Solinas.

Visto il curriculum formativo – professionale del dr. Corrado Solinas .

Visto il parere favorevole del Direttore Sanitario che conferma la richiesta .formulata dai responsabili dei servizi di Anestesia e Rianimazione determinando di procedere alla stipula del contratto di collaborazione per la durata di mesi due, eventualmente rinnovabili su esplicita richiesta dell'Azienda.

Ritenuto di procedere alla stipula del contratto di collaborazione per la durata di mesi due eventualmente rinnovabile su esplicita richiesta dell'Azienda.

Ritenuto per quanto sopra esposto di conferire il predetto incarico al dr. Corrado Solinas secondo le condizioni riportate nello schema di contratto allegato al presente atto.

Sentito il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo;

IL DIRETTORE GENERALE

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE –REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. n. 7

CARBONIA

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa

- di stipulare il contratto di collaborazione con il Dr. Corrado Solinas nato a Cagliari il 11/06/1967per un periodo di mesi due, eventualmente rinnovabili, a decorrere dalla data indicata dalle parti nel contratto.
-
- di approvare lo schema di contratto di collaborazione allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
-
- di demandare al Servizio personale gli adempimenti successivi alla stipulazione del contratto.
-

di imputare i costi derivanti dal presente atto pari a complessivi 12911,44 sul codice n. 440900013 del Piano dei Conti dell'Azienda.

.

Il Direttore Generale
(Dr. Emilio Simeone)

DIRAMM

DIRSAN

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 155 del 23 GEN. 2003

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 27 GEN. 2003 al 10 FEB. 2003

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

(Dr.ssa Margherita Cannas)

Allegati n.

Collegio Sindaci

Bilancio

Personale

AA.GG.

SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. 7 – CARBONIA

Contratto di collaborazione con il dr. Corrado Solinas medico specialista in Anestesia e Rianimazione.

L'anno duemilatre il giorno ____del mese_____ nella sede della Azienda Unità Sanitaria Locale 7, via Dalmazia, Carbonia

TRA

Azienda Unità Sanitaria Locale n° 7 di Carbonia, cod. fisc. 02261310920, avente sede legale in Carbonia, via Dalmazia 83, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dr. Emilio Simeone, Cod. Fisc. SMNMSL45M29E281V,

E

dr.Corrado Solinas, cod. fisc.SLNCRD67H11B3540, nato a Cagliari il 11/06/1967 residente in località Torre degli Ulivi settore B lot. 160 Capoterra

Vista la Deliberazione n. _____ del _____ con la quale è stato stabilito di stipulare un contratto di collaborazione con lo specialista in Anestesia e Rianimazione con idoneo curriculum, per un periodo di mesi tre, eventualmente rinnovabile, su formale richiesta dell'Azienda;

Atteso che la stessa dichiara, all'atto della sottoscrizione del presente contratto di non trovarsi in nessuna situazione di incompatibilità.

SI CONVIENE E SI STIPULA
quanto segue

Art. 1

CONDIZIONI GENERALI

L'Azienda USL n. 7 di Carbonia stipula, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del d. lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed in attuazione di quanto stabilito con propria deliberazione, un contratto di collaborazione con la

La collaborazione è acquisita:

1. con effetto dal _____ per la durata di due mesi, eventualmente rinnovabili su esplicita richiesta dell'Azienda;
2. oggetto della collaborazione sono prestazioni sanitarie di Anestesia e Rianimazione, di norma, su 6 giornate/settimana con un impegno complessivo nei due mesi suddetti non inferiore a 320 ore da attestare mediante l'ausilio dei sistemi di rilevazione delle presenze. Lo svolgimento delle attività di cui trattasi potrà comportare per il professionista lo svolgimento di compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro.
3. gli obiettivi che il professionista dovrà raggiungere nel corso della collaborazione con l'Azienda USL n.7 sono fissati dal Responsabile del Servizio di Anestesia e Rianimazione al quale sarà fatto riferimento anche per l'assegnazione delle risorse necessarie;
4. le prestazioni di Anestesia e Rianimazione saranno effettuate nella struttura di appartenenza, secondo le esigenze prospettate dal Responsabile del Servizio di Anestesia e Rianimazione.
5. a titolo di corrispettivo l'Azienda USL 7 di Carbonia erogherà all'interessato un compenso per il periodo del contratto fissato in tre mesi pari a € 12911,44 comprensivo di tutti gli oneri, anche

previdenziali ed assistenziali ed assicurativi ivi inclusi quelli relativi a responsabilità civile e per il rischio di infortunio che sono a carico dell'interessato;

6. la liquidazione delle somme dovute sarà effettuata mensilmente in dodicesimi previa presentazione di apposita parcella da parte del dr. previa liquidazione della stesso da parte del responsabile del Servizio di Anestesia e Rianimazione.
7. I compensi saranno accreditati mensilmente sul conto corrente i cui riferimenti verranno indicati dal professionista al Servizio personale dell'Azienda.
8. il contratto di collaborazione non configura un rapporto di lavoro subordinato e pertanto non dà luogo ad ulteriori trattamenti di natura anche previdenziale, né a valutazioni ai fini giuridici di carriera ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali, né può costituire in nessun caso il presupposto per eventuali pretese di inquadramento in ruolo
9. agli effetti dell'IVA il professionista dichiara di effettuare prestazioni di lavoro autonomo non assoggettate a tale regime ai sensi del 2° comma dell'art. 5, nonché ai sensi del comma 1, p. 18 dell'art. 10 del DPR 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni.
10. tutti gli eventuali oneri di qualsiasi natura inerenti e conseguenti all'esecuzione del presente contratto sono a carico del prestatore d'opera il quale assume anche tutti i rischi derivanti da infortuni e responsabilità civile verso i terzi.

ART. 2
SEGRETO E TUTELA DELLA PRIVACY

Il professionista , fatte salve le disposizioni di cui alla L. 241/90, è tenuto a mantenere il segreto, non può dare informazioni o comunicazioni o notizie relative a fatti, provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura delle quali sia venuto a conoscenza a motivo dello attività svolte in regime di collaborazione con questa Azienda ed il Servizio Sanitario Nazionale ovvero a danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

In relazione alle funzioni che saranno svolte nell'ambito del rapporto di collaborazione, il professionista ai sensi e per gli effetti della 675/96 è nominata incaricata al trattamento dei dati personali e alla stessa sono affidati i compiti che la legge impone a carico di questa figura. Il professionista nell'ambito di questo incarico è tenuto al rispetto delle istruzioni che saranno impartite dall'Azienda Usl n. 7.

ART.3
IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le prestazioni e/o modalità dell'adempimento alle quali viene attribuito carattere di essenzialità ai fini della risoluzione del contratto sono individuate nelle seguenti fattispecie:

- mancato rispetto delle esigenze degli assistiti;
- mancato rispetto degli obiettivi di lavoro indicati dal Responsabile dei Servizi di Anestesia e Rianimazione presso la quale viene svolta l'attività..

La dichiarazione di risoluzione del contratto sarà comunicata dall'Azienda USL a mezzo lettera raccomandata.

Qualora le prestazioni risultassero inadeguate, il Responsabile dell'U.O. di riferimento dovrà formulare i propri rilievi scritti in merito.

L'inottemperanza alle richieste, a giudizio insindacabile dell'Azienda USL n.7 di Carbonia, darà alla stessa la facoltà di dichiarare senz'altro risolto il contratto.

ART. 4
PREAVVISO

In caso di anticipata risoluzione dell'incarico da parte del professionista lo stesso è tenuto a darne preavviso di almeno 30 giorni alla Direzione generale dell'Azienda a mezzo lettera raccomandata con A.R..
Costituisce condizione risolutiva del presente contratto, senza obbligo di preavviso , l'intervenuto annullamento o revoca della procedura che ne costituisce il presupposto.

ART. 5
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il professionista dichiara di aver ricevuto l'informativa prescritta dalla Legge 675/96 ed esprime il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali nonché alla comunicazione e diffusione degli stessi per le finalità indicate nell'informativa citata

ART.6
CONTROVERSIE

Tutte le controversie che potrebbero insorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e che non potessero essere definite in via amministrativa, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale costituito da tre membri di cui uno scelto dall'Azienda, uno dal professionista ed il terzo da designarsi a cura del Presidente del Tribunale competente per territorio. Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo le regole del diritto e il lodo arbitrale non sarà soggetto né ad appello né a cassazione, ai quali rimedi le parti dichiarano di rinunciare.

ART. 7
IMPOSTA DI REGISTRO

Il presente contratto redatto in duplice copia originale è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 45, comma 2, del DPR 26/04/1986 n. 131.

ART. 8
NORMA FINALE

Le parti convengono che per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si farà riferimento all'art. 2222 e seg. del codice civile.

Il contratto è stipulato, in esecuzione alla delibera n. _____ del _____ che ne costituisce il presupposto, in duplice originale, uno dei quali è consegnato al professionista.

Carbonia, lì _____

Il Professionista

Il Direttore Generale
Azienda USL 7 Carbonia

(Dr. Emilio Simeone)

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N. 7
CARBONIA

Prot._____ Carbonia,

AZIENDA USL N°7 - CARBONIA
P.19 17 GEN. 2003
PERVENUTO ALLA DIREZIONE SANITARIA

Al Sig. Direttore Generale
Al Sig. Direttore Sanitario
Al Sig. Direttore Amministrativo

Oggetto: collaborazione temporanea di Personale Medico nei Servizi di Anestesie Rianimazione.

Facendo seguito a quanto comunicato con nota 1742/DS si richiede, per le stesse motivazioni contenute nella citata nota, l'instaurazione di un ulteriore rapporto collaborazione temporanea.
Si segnala il nominativo del Dr. Corrado Solinas, specialista in Anestesia e Rianimazione, di cui si allega il curriculum formativo – professionale.

Distinti saluti.

Dr. Angelo Desogus

Dr. Antonio Farci

Si esprime parere favorevole
Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Rita Cantone

Sede legale e amministrativa: via Dalmazia, 09013 Carbonia cod. fis. P.I 02261310920

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N. 7
CARBONIA

Prot._____ Carbonia,

AZIENDA USL N°7 - CARBONIA
P.18 17 GEN. 2000
PERVENUTO ALLA DIREZIONE SANITARIA

Al Sig. Direttore Generale
Al Sig. Direttore Sanitario
Al Sig. Direttore Amministrativo

Oggetto: collaborazione temporanea di Personale Medico nei Servizi di Anestesie Rianimazione.

Facendo seguito a quanto comunicato con nota 1742/DS si richiede, per le stesse motivazioni contenute nella citata nota, l'instaurazione di un ulteriore rapporto collaborazione temporanea.
Si segnala il nominativo del Dr. Corrado Solinas, specialista in Anestesia e Rianimazione, di cui si allega il curriculum formativo – professionale.

Distinti saluti.

Dr. Angelo Desogus

Dr. Antonio Farci

Sede legale e amministrativa: via Dalmazia, 09013 Carbonia cod. fis. P.I 02261310920